



Per le spese ammissibili si rimanda al testo legale approvato con Decisione della Commissione europea

PRIORITÀ CORRISPONDENTI

4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.

DESCRIZIONE TECNICA E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

La Misura contribuisce all'obiettivo di "Promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali" e risponde al fabbisogno di una gestione attiva (di un "presidio") dei territori più sottoposti a rischi ambientali ed in particolare ai rischi di erosione del suolo, al dissesto idrogeologico ma anche e soprattutto alla perdita della biodiversità.

Obiettivo generale

Le indennità per le zone di montagna mirano a compensare gli agricoltori degli svantaggi a cui la produzione agricola è esposta a causa di vincoli naturali presenti nella zona in cui operano. Tale compensazione è calcolata in termini di costi aggiuntivi e mancati redditi, per unità di superficie agricola, derivanti dall'obbligo di rispetto dei suddetti vincoli altrove non presenti. Il sostegno agli agricoltori può essere corrisposto unicamente per le aree nelle quali i costi aggiuntivi, i mancati redditi e i rischi di abbandono sono identificati.

Tale compensazione consente agli agricoltori di proseguire nell'uso dei terreni agricoli, nella manutenzione del paesaggio nonché nel mantenimento e nella promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate al fine di evitare l'abbandono del territorio e la conseguente perdita di biodiversità.

Obiettivi specifici

- Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate

Il perseguimento degli obiettivi è garantito dall'attivazione di una Sottomisura a cui si rimanda.

KEYWORDS

- Agricoltura sostenibile
- Presidio territoriale
- Tutela della biodiversità

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRICOLE

TESTO LEGALE

M13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Base giuridica

- Articoli 31-32 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento delegato n. 807/2014; Regolamento di esecuzione n. 808/2014.

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le indennità per le zone di montagna mirano a compensare gli agricoltori degli svantaggi a cui la produzione agricola è esposta a causa di vincoli naturali presenti nella zona in cui operano. Tale compensazione è calcolata in termini di costi aggiuntivi e mancati redditi, per unità di superficie agricola, derivanti dall'obbligo di rispetto dei suddetti vincoli altrove non presenti. Il sostegno agli agricoltori può essere corrisposto unicamente per le aree nelle quali i costi aggiuntivi, i mancati redditi e i rischi di abbandono sono identificati.

Tale compensazione consente agli agricoltori di proseguire nell'uso dei terreni agricoli, nella manutenzione del paesaggio nonché nel mantenimento e nella promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate al fine di evitare l'abbandono del territorio e la conseguente perdita di biodiversità.

La presente misura contribuisce dunque all'obiettivo di "Promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali" e risponde al fabbisogno di una gestione attiva (di un "presidio") dei territori più sottoposti a rischi ambientali ed in particolare ai rischi di erosione del suolo, al dissesto idrogeologico ma anche e soprattutto alla perdita della biodiversità. In tal modo, contribuisce alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", nonché alla priorità 5, focus area 5e) di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 1305/2013.

La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE nella quale venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata come zona svantaggiata montana (articolo 3, par. 3). La Direttiva attuativa 75/273/CEE del 28 aprile 1975 riporta nei considerati i parametri per la delimitazione delle zone montane nonché l'elenco dei Comuni totalmente o parzialmente delimitati.

I parametri, conformi ai principi presenti all'art. 3 par. 3 della dir. 75/268 sono di seguito elencati:

- un'altitudine media minima per ogni Comune di 700 m nel centro nord Italia;
- pendenza media del terreno superiore al 20%;
- quando sussistono contemporaneamente i due fattori precedenti, è stata presa in considerazione un'altitudine minima di 600 m e, contemporaneamente, una pendenza media del terreno superiore al 15%;

Nella programmazione 2014-2020 nessuna revisione o ridefinizione è prevista per le zone montane che rimane confermata dall'art. 32(2) del Regolamento UE 1305/2013. In allegato al PSR è riportato l'elenco delle aree classificate come "zone svantaggiate montane", per le quali sono disponibili nel SIGC per ciascuna particella i relativi riferimenti catastali.

La Misura incide sul seguente fabbisogno:

- **F44** Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate

Contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali

Questi pagamenti contribuiscono alle seguenti priorità:

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Le zone agricole svantaggiate rappresentano territori marginali molto sensibili nei confronti di qualsiasi fattore che tenda ad interagire con esse e si caratterizzano da oggettivi limiti ecologici e da delicati equilibri. A causa dell'elevata altitudine, della pendenza delle superfici aziendali utilizzate tradizionalmente per l'allevamento di tipo estensivo e delle difficili condizioni climatiche in cui operare, la produzione foraggiera ad esempio è di modesta entità e conseguentemente di scarso rilievo sono anche i redditi aziendali. Le attività agricole di queste zone risentono di un gap significativo rispetto a quelle delle fertili pianure delle regioni confinanti.

Maggiori rischi in caso di momenti congiunturali negativi dei mercati ed una minore competitività del sistema agricolo nel suo complesso sono pertanto da mettere in evidenza come fattori di debolezza in grado di portare al progressivo abbandono di questi territori. La permanenza di un'agricoltura di tipo estensivo e tradizionale, consente invece di

preservare il paesaggio tradizionale, di conservare gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere seriamente l'ambiente e la sua biodiversità. L'obiettivo della misura consiste quindi nel mantenimento di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente.

La Misura 13, insieme alla Misura 10 ha come obiettivo anche quello di adozione di pratiche agronomiche e di allevamento estensive ed equilibrate rispetto alle risorse limitate del territorio rispondono pienamente agli obiettivi ambientali e climatici dello Sviluppo Rurale.

In tal modo, la misura contribuisce al massimo grado agli obiettivi trasversali di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

Si riporta di seguito la tabella valida per la relativa operazione prevista, con l'indicazione del fabbisogno che viene intercettato.

Campo di applicazione, tipo e livello di supporto

È corrisposta un'indennità annuale per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) secondo quanto previsto dalla sottomisura di seguito indicata:

1. **13.1 "zone montane".**

COD	MISURE SOTTOMISURE OPERAZIONI PRVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS AREA INDIRETTA
13.1.1	pagamenti compensativi nelle zone montane	F. 44 Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate	4A	-